

derivanti dalle riduzioni di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e derivanti dalla minore spesa dovuta alla dimissione di pazienti da strutture sanitarie private accreditate, sono utilizzate, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, per la realizzazione di quanto previsto dal progetto obiettivo « Tutela della salute mentale » nonché, a titolo incentivante, a favore di aziende unità sanitarie locali e aziende ospedaliere che abbiano attuato i programmi di chiusura dei residui ospedali. La quota dei fondi da attribuire alle regioni ai sensi del presente comma è determinata dal Ministro della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Il Ministro della sanità, avvalendosi dell'Osservatorio nazionale sulla salute mentale e dell'Istituto superiore di sanità, acquisisce di dati relativi all'attuazione della legge 13 maggio 1978, n. 180, e successive modificazioni e integrazioni, anche al fine dell'individuazione degli indicatori di salute, della tariffazione delle prestazioni e della redazione del progetto obiettivo « Tutela della salute mentale » all'interno del piano sanitario nazionale.

6. All'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, come modificato dal comma 21 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il secondo periodo è sostituito dal seguente: « I beni mobili e immobili degli ospedali psichiatrici dimessi possono essere utilizzati per attività di carattere sanitario, diverse dalla degenza o ospitalità di pazienti psichiatrici dimessi o di nuovi casi, ovvero possono essere destinati dall'azienda unità sanitaria locale competente alla produzione di reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione »; dopo il terzo periodo è aggiunto il seguente: « Qualora risultino disponibili ulteriori somme, dopo l'attuazione di quanto previsto dal predetto progetto obiettivo, le aziende sanitarie potranno utilizzarle per altre attività di carattere sanitario ».

7. L'obbligo del pareggio di bilancio previsto per le aziende ospedaliere dall'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è esteso ai presidi ospedalieri delle aziende unità sanitarie locali con autonomia economico-finanziaria e contabilità separata all'interno del bilancio dell'azienda unità sanitaria locale ai sensi dell'articolo 4, comma 9, dello stesso decreto legislativo.

8. Le regioni, in attuazione della programmazione sanitaria ed in coerenza con gli indici di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni, individuano preventivamente per ciascuna istituzione sanitaria pubblica e privata, ivi compresi i presidi ospedalieri di cui al comma 7, o per gruppi di istituzioni sanitarie, i limiti massimi annuali di spesa sostenibile con il Fondo sanitario e i preventivi annuali delle prestazioni, nonché gli indirizzi e le modalità per la contrattazione di cui all'articolo 1, comma 32, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

9. Le regioni, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere assicurano l'attività di vigilanza e controllo sull'uso corretto ed efficace delle risorse. In particolare:

a) raccolgono ed analizzano sistematicamente i dati concernenti le attività ospedaliere e le attività relative agli altri livelli di assistenza ed i relativi costi e adottano tempestivamente azioni correttive nei casi di ingiustificato scostamento dai valori *standard* nazionali o locali. Le attività ospedaliere sono oggetto di specifiche azioni di monitoraggio e valutazione sotto i profili della qualità, dell'appropriatezza, della accessibilità e del costo. A tali fini sono promossi interventi di formazione degli operatori regionali e locali dedicati all'attività di controllo esterno e l'impiego di protocolli quali strumenti sistematici di valutazione dell'appropriatezza del ricorso ai ricoveri ospedalieri;

b) le aziende unità sanitarie locali esercitano funzioni di indirizzo e coordinamento dell'attività dei medici di medi-

cina generale e dei pediatri di libera scelta supportando i sanitari nell'individuazione di linee di intervento appropriate al fine di ottenere il miglior rapporto costo-beneficio tra le opzioni eventualmente disponibili e fornendo indicazioni per l'uniforme applicazione in ambito locale dei percorsi diagnostici e terapeutici di cui all'articolo 1, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che sono adottati dal Ministro della sanità entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, a partire dalle più comuni patologie cronico-degenerative. A tal fine possono avvalersi di appositi uffici di livello dirigenziale. Il Ministro della sanità riferisce al Parlamento sull'adozione dei percorsi diagnostici e terapeutici nell'ambito della Relazione sullo stato sanitario del Paese, di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502;

c) al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse per l'acquisto di beni e servizi, l'osservatorio centrale di cui all'articolo 1, comma 30, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, avvalendosi dei dati forniti dalle regioni, dalle aziende unità sanitarie locali e dalle aziende ospedaliere, compie indagini e fornisce indicazioni sull'andamento dei prezzi e sulle modalità di acquisto utili ad orientare le decisioni a livello locale.

10. All'articolo 14 della legge 30 aprile 1962, n. 283, sono aggiunte, in fine, le parole: « ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali ». L'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327, è sostituito dal seguente:

« ART. 38. — (*Profilassi del personale*). —
1. Il personale di cui all'articolo 37 è sottoposto ai trattamenti di profilassi che siano ritenuti necessari dall'autorità sanitaria competente, a salvaguardia della salute pubblica, ad esclusione della vaccinazione antitifico-paratifica e di altri trattamenti vaccinali ».

11. Il Ministro della sanità, avvalendosi anche del sistema informativo sanitario vigila sull'attuazione del Piano sanitario nazionale e sulla attività gestionale delle

aziende unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere con particolare riguardo agli obblighi previsti dal presente articolo e promuove gli interventi necessari per l'esercizio, a livello centrale, delle funzioni di analisi e controllo dei costi e dei risultati, al fine di contrastare inerzie, dispersioni e sprechi nell'utilizzo delle risorse.

12. Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, finalizzato al riordino della medicina penitenziaria nell'ambito del Servizio sanitario nazionale.

13. Il decreto di cui al comma 12 è emanato in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) trasferire personale e strutture sanitarie dall'Amministrazione penitenziaria alle aziende unità sanitarie locali competenti per territorio, prevedendo per il personale in convenzione il passaggio a domanda entro sei mesi dall'adozione del decreto legislativo;

b) prevedere per il personale addetto alle funzioni di assistenza sanitaria negli istituti penitenziari specifici percorsi formativi;

c) ridurre contemporaneamente, e in maniera proporzionale, i rispettivi ruoli del personale del Ministero di grazia e giustizia;

d) attribuire al Fondo sanitario nazionale gli stanziamenti previsti nello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia in rapporto alla popolazione penitenziaria presente nelle regioni;

e) attuare un riordino e una razionalizzazione delle disposizioni normative inerenti la medicina penitenziaria.

14. A partire dal 1998 resta consolidata in lire 315 miliardi la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio per la formazione dei medici specialisti di cui al decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257; con-

seguentemente non si applicano per il triennio 1998-2000 gli aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 1, del predetto decreto legislativo n. 257 del 1991.

15. La previsione di cui al comma 17 dell'articolo 6 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applica altresì al personale non sanitario delle aziende unità sanitarie locali, inquadrato in maniera difforme dalle disposizioni contenute nel decreto del Ministro della sanità 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 22 febbraio 1982, « Normativa concorsuale del personale delle unità sanitarie locali in applicazione dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761 ». L'annullamento degli inquadramenti deve avvenire entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora l'inquadramento sia avvenuto sulla base di concorsi interni per titoli integrati da colloquio, ai quali siano stati ammessi a partecipare dipendenti appartenenti alla qualifica immediatamente inferiore, con anzianità di servizio di almeno cinque anni nella qualifica medesima, ancorchè sprovvisti del titolo di studio prescritto per l'accesso alla qualifica corrispondente, non si procede alla rinnovazione della procedura selettiva, sempreché venga confermato dall'amministrazione che tale procedura si sia svolta nelle forme e nei modi di cui all'articolo 6, comma 17, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sempreché rappresentino spesa consolidata nei bilanci delle aziende sanitarie.

16. È fatto salvo quanto stabilito dal comma 46 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, limitatamente a quanto previsto per l'ente pubblico Croce rossa italiana, per quanto riguarda l'assunzione delle unità che operano con contratto a trentasei ore settimanali ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e per il personale militare con contratto a tempo determinato alla data del 31 dicembre 1996.

17. Le regioni, nell'ambito della quota del Fondo sanitario nazionale ad esse destinata, autorizzano, d'intesa con il Mini-

stero della sanità, le aziende unità sanitarie locali e le aziende ospedaliere ad erogare prestazioni che rientrino in programmi assistenziali, approvati dalle regioni stesse, per alta specializzazione a favore di:

a) cittadini provenienti da paesi extracomunitari nei quali non esistono o non sono facilmente accessibili competenze medico-specialistiche per il trattamento di specifiche gravi patologie e non sono in vigore accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria;

b) cittadini di paesi la cui particolare situazione contingente non rende attuabili, per ragioni politiche, militari o di altra natura, gli accordi eventualmente esistenti con il Servizio sanitario nazionale per l'assistenza sanitaria.

18. Le province autonome di Trento e di Bolzano e la regione Valle d'Aosta perseguono gli obiettivi di cui al presente articolo nell'ambito delle competenze derivanti dallo statuto di autonomia e dalle relative norme di attuazione, provvedendo al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 28 DEL DISEGNO DI LEGGE ACCANTONATI NELLA SEDUTA DEL 13 DICEMBRE 1997

ART. 28.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: non inferiore all'1,5 per cento, con le parole: non inferiore al 2,25 per cento.

Conseguentemente, alla tabella A allegata all'A.C. n. 4355-A, apportare all'accantonamento relativo al Ministero della sanità la seguente variazione:

Ministero della sanità:

1998: + 150;

1999: + 150;

2000: + 150.

28. 400 (Nuova formulazione).

Governo.

Al comma 5, sostituire il secondo periodo con il seguente: Per le disponibilità derivanti dalla riduzione di cui all'articolo 1, comma 23, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della sanità, di intesa con la regione interessata, attiva il potere sostitutivo con la nomina di commissari regionali ad acta al fine di realizzare quanto previsto dal progetto obiettivo: tutela della salute mentale.

28. 68. (ex 24. 228)

Carlesi.

(Testo così modificato nel corso della seduta)

Sopprimere il comma 12.

***28. 153.**

Malavenda.

Sopprimere il comma 12.

***28. 154.**

Cè, Balocchi, Calderoli, Covre.

Al comma 12, sostituire le parole: Il Governo è delegato ad emanare con le seguenti: Il Parlamento deve emanare.

28. 155.

Malavenda.

Sopprimere il comma 13.

28. 156.

Malavenda.

Al comma 13, sopprimere la lettera a).

28. 157.

Malavenda.

Al comma 13, lettera a), dopo le parole: dall'adozione del provvedimento legislativo aggiungere le seguenti: rafforzando in maniera significativa la presenza giornaliera

del personale medico e paramedico nelle strutture interne dell'amministrazione penitenziaria.

28. 158.

Malavenda.

Al comma 13, sopprimere la lettera b).

28. 159.

Malavenda.

Al comma 13, sopprimere la lettera c).

28. 160.

Malavenda.

Al comma 13, sostituire le parole: ridurre contemporaneamente con le seguenti: aumentare contemporaneamente.

28. 161.

Malavenda.

Al comma 13, sopprimere la lettera d).

28. 162.

Malavenda.

Al comma 13, sopprimere la lettera e).

28. 163.

Malavenda.

Al comma 13, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

f) istituire una Commissione di controllo sulla medicina penitenziaria a cui partecipino rappresentati dei detenuti.

28. 194.

Malavenda.

(A.C. 4354, sezione 7)**ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE****CAPO II****DISPOSIZIONI IN MATERIA DI
PERSONALE E DI ATTIVITÀ DELLE
AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE****ART. 34.**

(Disposizioni in materia di assunzioni di personale delle amministrazioni pubbliche e misure di potenziamento e di incentivazione del part-time).

1. Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale.

2. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, fatto salvo quanto previsto per il personale della scuola dall'articolo 31, il numero complessivo dei dipendenti in servizio è valutato su basi statistiche omogenee, secondo criteri e parametri stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per l'anno 1998, il predetto decreto è emanato entro il 31 gennaio dello stesso anno, con l'obiettivo della riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1998, in misura non inferiore all'1 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1997. Per l'anno 1999, viene assicurata un'ulteriore riduzione complessiva del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1999 in misura non inferiore allo 0,5 per cento rispetto al numero delle unità in servizio al 31 dicembre 1998.

3. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro del tesoro, del bilancio e della

programmazione economica, delibera trimestralmente il numero delle assunzioni delle singole amministrazioni di cui al comma 2 sulla base di criteri di priorità che assicurino in ogni caso le esigenze della giustizia e il pieno adempimento dei compiti di sicurezza pubblica affidati alle Forze di polizia e ai Vigili del fuoco, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2. In sede di prima applicazione, tra i criteri si tiene conto delle procedure concorsuali avviate alla data del 27 settembre 1997, nonché di quanto previsto dai commi 20 e 21 del presente articolo e dal comma 5 dell'articolo 33. Le assunzioni sono subordinate alla indisponibilità di personale da trasferire secondo procedure di mobilità attuate anche in deroga alle disposizioni vigenti, fermi restando i criteri generali indicati dall'articolo 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle assunzioni previste da norme speciali o derogatorie.

4. Nell'ambito della programmazione di cui ai commi da 1 a 3, si procede comunque all'assunzione di 3.800 unità di personale, secondo le modalità di cui ai commi da 5 a 13.

5. Per il potenziamento delle attività di controllo dell'amministrazione finanziaria si provvede con i criteri e le modalità di cui al comma 7 all'assunzione di 2.400 unità di personale.

6. Al fine di potenziare la vigilanza in materia di lavoro e previdenza, si provvede altresì all'assunzione di 300 unità di personale destinate al servizio ispettivo delle Direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e di 300 unità di personale destinate all'attività ispettiva dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

7. Le assunzioni sono effettuate con i seguenti criteri e modalità:

a) i concorsi sono espletati su base circoscrizionale corrispondente ai territori regionali ovvero provinciali, per la provincia autonoma di Trento, o compartimen-

tale, in relazione all'articolazione periferica dei dipartimenti del Ministero delle finanze;

b) il numero dei posti da mettere a concorso nella settima qualifica funzionale in ciascuna circoscrizione territoriale è determinato sulla base della somma delle effettive vacanze di organico riscontrabili negli uffici aventi sede nella circoscrizione territoriale medesima, fatta eccezione per quelli ricompresi nel territorio della provincia autonoma di Bolzano, con riferimento ai profili professionali di settima, ottava e nona qualifica funzionale, ferma restando, per le ultime due qualifiche, la disponibilità dei posti vacanti. Per il profilo professionale di ingegnere direttore la determinazione dei posti da mettere a concorso viene effettuata con le stesse modalità, avendo a riferimento il profilo professionale medesimo e quello di ingegnere direttore coordinatore appartenente alla nona qualifica funzionale;

c) i concorsi consistono in una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonchè delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori giuridico, tecnico, informatico, contabile, economico e finanziario, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale;

d) la prova attitudinale deve svolgersi esclusivamente nell'ambito di ciascuna delle circoscrizioni territoriali;

e) ciascun candidato può partecipare ad una sola procedura concorsuale.

8. Per le graduatorie dei concorsi si applicano le disposizioni dell'articolo 11, commi settimo e ottavo, della legge 4 agosto 1975, n. 397, in materia di graduatoria unica nazionale, quelle dell'articolo 10, ultimo comma, della stessa legge, con esclusione di qualsiasi effetto economico, nonchè quelle di cui al comma 2 dell'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

9. Per assicurare forme più efficaci di contrasto e prevenzione del fenomeno dell'evasione fiscale, il Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze individua all'interno del contingente di cui all'articolo 55, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 287, due aree funzionali composte da personale di alta professionalità destinato ad operare in sede regionale, nel settore dell'accertamento e del contenzioso. Nelle aree predette sono inseriti, previa specifica formazione da svolgersi in ambito periferico, il personale destinato al Dipartimento delle entrate ai sensi del comma 5, nonchè altri funzionari già addebiati agli specifici settori, scelti sulla base della loro esperienza professionale e formativa, secondo criteri e modalità di carattere oggettivo.

10. Dopo l'immissione in servizio del personale di cui al comma 5, si procede alla riduzione proporzionale delle dotazioni organiche delle qualifiche funzionali inferiori alla settima nella misura complessiva corrispondente al personale effettivamente assunto nel corso del 1998 ai sensi del comma 4, provvedendo separatamente per i singoli ruoli.

11. Il comma 47 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

« 47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1993, possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 1998 ».

12. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dei beni culturali presenti nelle aree soggette a rischio sismico il Ministero per i beni culturali e ambientali, nell'osservanza di quanto disposto dai commi 1 e 2, è autorizzato, nei limiti delle dotazioni organiche complessive, ad assumere 600 unità di personale anche in eccedenza ai contingenti previsti per i singoli profili professionali, ferme restando le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale. Le assunzioni sono effettuate tramite con-

corsi da espletare anche su base regionale mediante una prova attitudinale basata su una serie di quesiti a risposta multipla mirati all'accertamento del grado di cultura generale e specifica, nonché delle attitudini ad acquisire le professionalità specialistiche nei settori tecnico, scientifico, giuridico, contabile, informatico, per svolgere le funzioni del corrispondente profilo professionale.

13. Le amministrazioni dello Stato possono assumere, nel limite di 200 unità complessive, con le procedure previste dal comma 3, personale dotato di alta professionalità, anche al di fuori della dotazione organica risultante dalla rilevazione dei carichi di lavoro prevista dall'articolo 3, comma 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in ragione delle necessità sopraggiunte alla predetta rilevazione, a seguito di provvedimenti legislativi di attribuzione di nuove e specifiche competenze alle stesse amministrazioni dello Stato. Si applicano per le assunzioni di cui al presente comma le disposizioni previste dai commi 7 e 10.

14. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono subordinate all'indisponibilità di idonei in concorsi già espletati le cui graduatorie siano state approvate a decorrere dal 1° gennaio 1994 secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che richiama le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 8, della legge 23 dicembre 1994, n. 724.

15. Il termine del 31 dicembre 1997, previsto dall'articolo 12, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30, in materia di attribuzione temporanea di mansioni superiori, è ulteriormente differito alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di revisione degli ordinamenti professionali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1998.

16. Fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 57, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, una percentuale non inferiore al 10 per cento delle assunzioni comunque effettuate deve avvenire con contratto di lavoro a tempo parziale, con prestazione

lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno. Una ulteriore percentuale di assunzioni non inferiore al 10 per cento deve avvenire con contratto di formazione e lavoro, disciplinato ai sensi dell'articolo 44 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni.

17. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le università e gli enti di ricerca adeguano i propri ordinamenti ai principi di cui al comma 1 finalizzandoli alla riduzione programmata delle spese di personale.

18. Gli enti pubblici non economici adottano le determinazioni necessarie per l'attuazione dei principi di cui ai commi 1 e 16, adeguando, ove occorra, i propri ordinamenti con l'obiettivo di una riduzione delle spese per il personale. Agli enti pubblici non economici con organico superiore a 200 unità si applica anche il disposto di cui ai commi 2 e 3.

19. Per le attività connesse all'attuazione del presente articolo, la Presidenza del Consiglio dei ministri ed il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica possono avvalersi di personale comandato da altre amministrazioni dello Stato, in deroga al contingente determinato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, per un numero massimo di 25 unità.

20. All'articolo 9, comma 19, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, le parole: « 31 dicembre 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1998 ». Al comma 18 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come modificato dall'articolo 6, comma 18, lettera c), della legge 15 maggio 1997, n. 127, le parole: « 31 dicembre 1997 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 1998 ». L'eventuale trasformazione dei contratti previsti dalla citata legge n. 549 del 1995 avviene nell'ambito della programmazione di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

21. In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 115, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, l'entità complessiva di giovani iscritti alle liste di leva di cui all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237, da ammettere annualmente al servizio ausiliario di leva nelle Forze di polizia, è incrementato di 3.000 unità, da assegnare alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri ed al Corpo della guardia di finanza, in proporzione alle rispettive dotazioni organiche.

22. Al fine di incentivare la trasformazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici da tempo pieno a tempo parziale la contrattazione collettiva può prevedere che i trattamenti accessori collegati al raggiungimento di obiettivi o alla realizzazione di progetti, nonchè ad altri istituti contrattuali non collegati alla durata della prestazione lavorativa siano applicati in favore del personale a tempo parziale anche in misura non frazionata o non direttamente proporzionale al regime orario adottato. I decreti di cui all'articolo 1, comma 58-bis, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, devono essere emanati entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. In mancanza, la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale può essere negata esclusivamente nel caso in cui l'attività che il dipendente intende svolgere sia in palese contrasto con quella svolta presso l'amministrazione di appartenenza o in concorrenza con essa, con motivato provvedimento emanato d'intesa fra l'amministrazione di appartenenza e la Presidenza del Consiglio dei ministri — Dipartimento della funzione pubblica.

23. Le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, respinte prima della data di entrata in vigore della presente legge, sono riesaminate d'ufficio secondo i criteri e le modalità indicati al comma 22, tenendo conto dell'attualità dell'interesse del dipendente.

24. Le disposizioni dell'articolo 1, commi 58 e 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di rapporto di lavoro a tempo parziale, si applicano al personale dipendente delle regioni e degli enti locali finchè non diversamente disposto da ciascun ente con proprio atto normativo.

25. Le verifiche nei confronti dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono eseguite dalla Guardia di finanza, dalla Polizia di Stato e dall'Arma dei carabinieri su richiesta del Ministro per la funzione pubblica o di propria iniziativa. La Guardia di finanza agisce avvalendosi dei poteri di polizia tributaria previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e dal decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

26. Per i fini di cui al comma 25 non è opponibile il segreto d'ufficio alle richieste di informazioni rivolte dal Dipartimento della funzione pubblica o dagli altri organi di controllo, nell'esercizio dei compiti di cui all'articolo 1, comma 62, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a qualsiasi organo dell'amministrazione delle finanze o degli enti previdenziali, nonchè delle altre pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

27. Al fine di provvedere ad una disciplina definitiva dei contratti riguardanti i lavoratori di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96, per quanto concerne il comune di Palermo e al decreto-legge 2 agosto 1984, n. 409, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 settembre 1984, n. 618, per quanto concerne il comune di Napoli, il Governo adotta uno o più provvedimenti intesi, anche a mezzo di eventuali accordi di programma, a disciplinare la materia dei suddetti contratti e le forme dell'eventuale mobilità nel comparto del settore pubblico, fermo in ogni caso quanto disposto dai commi 1, 2 e 3 del presente articolo.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 34 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 34.

Sopprimere il comma 1.

* 34. 2. (30. 181)

Malavenda.

Sopprimere il comma 1.

* 34. 3. (30. 49)

Fontan.

Al comma 2, aumentare le riduzioni del personale negli anni 1998, 1999 e 2000 fino a copertura del maggiore onere.

Conseguentemente all'articolo 52, sopprimere i commi da 1 a 39.

34. 6. (30. 176)

Delfino Teresio, Marinacci, Volontè, Tassone.

Al comma 1, riga 8, dopo le parole: di personale aggiungere le seguenti: comprensivo delle unità di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482.

34. 110.

La Commissione.

Al comma 2, aumentare le riduzioni del personale negli anni 1998 e 1999 fino a copertura del maggiore onere; nell'anno 2000 si provvede ad aumentare il personale fino a copertura della maggiore entrata derivante dall'abolizione del comma 9.

Conseguentemente, all'articolo 52 sopprimere il comma 9.

34. 7. (30. 175)

Delfino Teresio, Marinacci, Volontè, Tassone.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: basi statistiche omogenee aggiungere le seguenti: che garantiscano una distribuzione territoriale del personale tra le diverse regioni tale da soddisfare il medesimo parametro dipendenti/popolazione.

34. 5. (30. 24)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: 31 dicembre 1997 con le seguenti: 30 settembre 1997.

34. 8. (30. 26)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: non inferiore all'1 per cento con le seguenti: non inferiore al 3 per cento.

Conseguentemente, all'articolo 35, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: inferiore del 3 per cento con le seguenti: inferiore del 2 per cento.

34. 9. (30. 138)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: non inferiore all'1 per cento con le seguenti: non inferiore al 2 per cento.

Conseguentemente, al comma 11 dell'articolo 35, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Ai presidenti di commissione viene corrisposto un compenso forfettario di lire 200.000 fino a cento candidati e di lire 300.000 oltre i cento candidati.

34. 10. (30. 174)

Bianchi Clerici, Rodeghiero, Santandrea, Caparini, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Tali decreti, oltre l'obiettivo complessivo di riduzione del personale, dovranno garantire una distribuzione territoriale del personale tra le diverse regioni tale da soddisfare il medesimo parametro dipendenti/popolazione.

34. 11. (30. 25)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: della programmazione economica *aggiungere le seguenti:* e di concerto con i Ministri competenti su organismi preposti a compiti di giustizia e di sicurezza pubblica.

34. 12. (30. 119)

Aleffi.

Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: sulla base di criteri di priorità che assicurino in ogni caso *aggiungere le seguenti:* l'assunzione di disabili.

34. 14. (30. 4)

Michielon, Grugnetti, Paolo Colombo, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: e di concerto con i Ministri competenti su organismi preposti a compiti di giustizia e di sicurezza pubblica.

Seguono compensazioni del gruppo AN

34. 16. (ex 30. 68 e 30. 72)

Ascierto, Gasparri, Valensise, Bono, Armani, Alboni.

Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: e di concerto con i Ministri competenti su organismi preposti

a compiti di giustizia e di sicurezza pubblica.

34. 98. (30. 122.)

Aleffi, Lavagnini.

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole da: delle procedure concorsuali *sino a:* nonché.

34. 15. (30. 27)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: ad eccezione dei concorsi ed assunzioni in relazione all'articolo 89 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 per i quali resta fermo quanto disposto dall'articolo 1, comma 49 della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Conseguentemente, al disegno di legge finanziaria, A.C. 4355, articolo 2, comma 3, alla tabella C, Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, legge n. 186 del 1988 e legge n. 233 del 1995, modificare gli importi come segue:

u.p.b. 4.2.1.1. capp. 7504, 7527

1998: — 2.000;

1999: — 2.000.

34. 18. (30. 16)

Zeller, Brugger, Widmann, Caveri, Detomas.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. Al comma 20 dell'articolo 2 della legge n. 662 del 1996, dopo le parole "le pubblicazioni di cui alla lettera c), qualora includano inserzioni pubblicitarie, anche in forma di inserto separato dalla pubblicazione," sono aggiunte le seguenti: "per un'area calcolata su base annua superiore al 30 per cento dell'intero stampato".

34. 20. (30. 6)

Stajano, Testa.

Sopprimere il comma 4.

***34. 21.** (30. 184)

Malavenda.

Sopprimere il comma 4.

***34. 22.** (30. 44)

Fontan.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. Dalla programmazione di cui ai commi da 1 a 3 si detraggono 3.800 assunzioni.

Conseguentemente, la minore spesa di 130 miliardi è utilizzata per aumentare le pensioni sociali.

34. 23. (30. 136)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 4, sostituire le parole: all'assunzione, con le seguenti: alle qualificazioni tramite corsi di formazione professionale.

Conseguentemente, sopprimere il comma 5 e ai commi 12, 13, 14 sostituire la parola: assunzione con la seguente: qualificazione.

34. 24. (30. 140)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 4, sostituire le parole: 3.800 unità, con le seguenti: 3.000 unità.

Conseguentemente sopprimere i commi 12 e 13.

34. 25. (30. 142)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 4, sostituire la cifra: 3800 con la seguente: 4000.

Conseguentemente al comma 6, aggiungere le seguenti parole: e di 200 unità di personale destinate all'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro.

34. 26. (30. 92)

Teresio Delfino, Sanza, Marinacci, Tassone, Volontè, Pannetta, Carmelo Carrara, Grillo.

Segue compensazione n. 1 del gruppo Misto-CDU

Sopprimere il comma 5.

34. 27. (30. 185)

Malavenda.

Al comma 5, sostituire la cifra: 2.400 con la seguente: 2.320.

Conseguentemente, dopo il comma 12, aggiungere il seguente:

12-ter. Per far fronte alle esigenze connesse con la salvaguardia dell'ambiente ed in particolare per il potenziamento dell'attività di controllo si provvede, con le procedure previste dai commi 1 e 2, ad assumere 80 unità nel contingente del nucleo operativo ecologico. Il personale in servizio presso il nucleo operativo ecologico, istituito ai sensi dell'articolo 8, comma 4 della legge 8 luglio n. 349, è collocato extraorganico in sovrannumero ai ruoli dell'arma dei carabinieri e assegnato al Ministero dell'ambiente.

34. 29. (30. 121)

Aleffi.

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: da destinare specificamente alle verifiche e ai controlli relativi alla corretta

applicazione degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

34. 30. (30. 28)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Sopprimere il comma 6.

***34. 31.** (30. 186)

Malavenda.

Sopprimere il comma 6.

***34. 32** (30. 43)

Fontan.

Al comma 6, dopo le parole: e di 300 unità di personale destinate all'attività ispettiva dell'Istituto nazionale della previdenza sociale aggiungere in fine le seguenti: il predetto Istituto provvede a destinare un numero non inferiore di unità al Servizio ispettivo.

34. 120-bis.

Governo.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: da destinare specificamente alle verifiche e ai controlli relativi alla corretta applicazione degli articoli 2, 3 e 4 della presente legge.

34. 33. (30. 29)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Al comma 6, aggiungere, in fine, le parole: da destinare specificamente alle verifiche e ai controlli nelle regioni contraddistinte dai maggiori tassi di evasione contributiva previdenziale.

34. 34. (30. 30)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

6-bis. Con regolamento da emanare su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro del tesoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono indicati i criteri e le modalità, nonché i processi formativi, per disciplinare il passaggio, in ambito regionale del personale delle amministrazioni dello Stato, anche in deroga alla normativa vigente in materia di mobilità volontaria o concordata, al servizio ispettivo delle direzioni provinciali e regionali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

34. 111.

Governo.

Sopprimere il comma 7.

34. 36. (30. 187)

Malavenda.

Al comma 7 sopprimere la lettera a).

34. 99. (30. 188.)

Malavenda.

Al comma 7 sopprimere la lettera b).

34. 100. (30. 189.)

Malavenda.

Al comma 7, lettera b), primo periodo, dopo le parole: è determinato sulla base aggiungere le seguenti: della percentuale di fenomeni stimati di evasione fiscale e di lavoro irregolare rispetto al complesso delle attività e, in via subordinata, sulla base

34. 37. (30. 115)

Paolo Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 7, sopprimere la lettera c).

34. 101. (30. 150.)

Malavenda.

Al comma 7, lettera c), aggiungere, in fine, il seguente periodo: I candidati che hanno superato positivamente la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.

34. 38. (30. 124)

Frattini.

Al comma 7, sopprimere la lettera d).

34. 102. (30. 191.)

Malavenda.

Al comma 7, sopprimere la lettera e).

***34. 40.** (30. 137)

Marzano, Danese, Armani, Valensise, Peretti, Teresio Delfino.

Al comma 7, sopprimere la lettera e).

***34. 41.** (30. 192)

Malavenda.

Al comma 7, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

e-bis) il personale assunto dovrà prestare l'attività nella circoscrizione territoriale per un periodo non inferiore a 10 anni.

34. 42. (30. 116)

Paolo Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. Il personale di cui al precedente comma, ancora in servizio presso il medesimo ente locale alla data del 31 dicem-

bre 1997, restano confermati in servizio sino alla data di espletamento dei concorsi riservati.

34. 43. (30. 80)

Bono, Valensise.

Sopprimere il comma 8.

34. 44. (30. 193)

Malavenda.

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

8-bis. Il comma 47 dell'articolo 1 della legge 23.12.1996, n. 662, è sostituito dal seguente: "Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici approvate successivamente al 31 dicembre 1991 hanno validità fino al 31 dicembre 1998".

34. 46. (30. 151)

Peretti, Giovanardi, Fabris.

Sopprimere il comma 9.

34. 45. (30. 194)

Malavenda.

Sopprimere il comma 10.

34. 47. (30. 195)

Malavenda.

Al comma 10, sostituire le parole: inferiori alla settimana con le seguenti: superiori alla settimana.

34. 48. (30. 123)

Frattini.

Sostituire il comma 11 con il seguente:

11. Il comma 47 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è sostituito dal seguente:

"47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici per il

personale del Servizio sanitario nazionale, approvate successivamente al 31 dicembre 1991, hanno validità fino al 31 dicembre 1998”.

34. 49. (30. 105)

D'Amico, Testa.

Sostituire il comma con 11 con il seguente:

11. Il comma 47 dell'articolo 1 della legge 23.12.1996 n. 662 è sostituito dal seguente: “47. Per la copertura dei posti vacanti le graduatorie dei concorsi pubblici approvate successivamente al 31.12.1991 hanno validità fino al 31.12.1998”.

34. 50. (30. 2)

Li Calzi, Testa.

Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:

11-bis. Le graduatorie per concorsi per esami, indetti ai sensi dell'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, conservano validità per un periodo di diciotto mesi dalla data della loro approvazione.

34. 112.

La Commissione.

Sopprimere il comma 12.

34. 51. (30. 197)

Malavenda.

Al comma 12 primo periodo, dopo le parole: unità di personale, aggiungere le seguenti: con contratto a tempo determinato per due anni.

34. 53. (30. 143)

Danese, Cicu, Marras, Miccichè, Pagliuca, Possa, Rosso, Taradash.

Al comma 12, aggiungere, in fine, il seguente periodo: I candidati che hanno superato con esito positivo la prova attitudinale sono ammessi a sostenere un colloquio interdisciplinare.

34. 55. (30. 125)

Frattini.

All'articolo 34, comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo:

Costituisce titolo di preferenza la partecipazione per almeno un anno, in corrispondenti professionalità, ai piani o progetti di cui all'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1998, n. 160.

34. 200.

La Commissione.

Sopprimere il comma 13.

***34. 56.** (30. 199)

Malavenda.

Sopprimere il comma 13.

***34. 57.** (30. 31)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagliarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Sopprimere il comma 13.

***34. 58.** (30. 126)

Frattini.

Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:

13-bis. Gli ex combattenti ed i profughi possono a domanda essere tratti in servizio presso le amministrazioni pubbli-

che da cui dipendono fino al compimento del settantesimo anno di età.

Seguono compensazioni del gruppo AN

34. 59. (30. 77 e 30. 30.54)

Fiori, Bono, Valensise.

Al comma 14, sostituire le parole: 1° gennaio 1994 con le seguenti: 1° gennaio 1992.

34. 60. (30. 62)

Rivolta.

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

14-bis. Le assunzioni di cui ai commi precedenti sono altresì subordinate alla definizione delle procedure per il decentramento di funzioni amministrative statali agli enti territoriali, previste dalla legge n. 59 del 1997, ed alla conseguente ridefinizione delle piante e dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato.

34. 61. (30. 127)

Frattini.

Al comma 16, sostituire, ove ricorrano, le parole: 10 per cento con le seguenti: 20 per cento e le parole: 50 per cento con le seguenti: settanta, per cento.

34. 63. (30. 32)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagniarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:

16-bis. Tutti i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo parziale, prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno e che espletano altra attività di lavoro autonomo o subordinato, hanno diritto ad una articolazione dell'orario di

lavoro in maniera fissa, ovvero in giornate ed orari stabiliti dal dipendente e non variabili durante l'arco dell'anno.

L'amministrazione entro quindici giorni dall'apposita domanda del dipendente ha l'obbligo di accettare l'articolazione dell'orario richiesta dal dipendente, sempre che ciò ricada nel normale orario di funzionamento dell'ufficio di appartenenza del lavoratore.

È fatto divieto assoluto all'amministrazione di comariare il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale ad espletare qualsiasi tipo di lavoro straordinario o comunque eccedente l'orario di lavoro concordato.

I turni, che secondo l'articolazione dell'orario di lavoro, ricadono nelle giornate festive infrasettimanali, si considerano festività a tutti gli effetti.

34. 64. (30. 78)

Armani, Bono Valensise.

Sopprimere il comma 17.

34. 65. (30. 202)

Malavenda.

Al comma 17, sopprimere le parole: le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali.

34. 66. (30. 48)

Fontan, Giancarlo Giorgetti, Roscia.

Al comma 17, sopprimere le parole: Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano, gli enti locali.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania

34. 67. (30. 33)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Pagniarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Al comma 17 aggiungere in fine le parole: qualora il rispettivo rapporto dipendenti/popolazione risulti superiore alla media nazionale.

Seguono compensazioni del gruppo Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

34. 68. (30. 34)

Giancarlo Giorgetti, Roscia, Paggiarini, Bagliani, Apolloni, Michielon.

Sopprimere il comma 19.

34. 70. (30. 204)

Malavenda.

Dopo il comma 19 aggiungere il seguente:

19-bis. Al fine dell'attuazione delle legge 15 marzo 1997, n. 59 la Presidenza del Consiglio dei Ministri è autorizzata, in deroga ad ogni altra disposizione, ad avvalersi, per non più di un triennio, di un contingente integrativo di personale in posizione di comando o di fuori ruolo, fino ad un massimo di cinquanta unità, appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, commi 2, 4 e 5 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 nonché ad enti pubblici economici. Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale di cui al presente comma mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni o degli enti di appartenenza e i relativi oneri rimangono a carico di tali amministrazioni o enti. Il servizio prestato presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri è valutabile ai fini della progressione della carriera e dei concorsi.

34. 71. (30. 177)

Governo.

Sopprimere il comma 20.

***34. 72.** (30. 205)

Malavenda.

Sopprimere il comma 20.

***34. 73.** (30. 112 e 30. 46)

Ballaman, Paolo Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Gnaga.

Sopprimere il comma 20.

Seguono compensazioni del gruppo della Lega Nord per l'indipendenza della Padania.

34. 74. (30. 47 ,30. 112 e 30. 46)

Ballaman, Paolo Colombo, Grugnetti, Giancarlo Giorgetti, Roscia, Apolloni, Gnaga.

Sopprimere il comma 21.

***34. 75.** (30. 206)

Malavenda.

Sopprimere il comma 21.

***34. 76.** (30. 42)

Fontan.

Al comma 21, sopprimere le parole: Corpo della guardia di finanza.

34. 77. (30. 107)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Gnaga.

Al comma 21, sostituire le parole: Corpo della Guardia di finanza *con le seguenti:* Corpo dei vigili del fuoco.

34. 78. (30. 108)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Gnaga.

Al comma 21, dopo le parole: guardia di finanza *aggiungere le seguenti:* Corpo dei vigili del fuoco.

34. 79. (30. 110)

Giancarlo Giorgetti, Apolloni, Gnaga.